

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI

Consegnata ad una persona posta in stato di fermo

(Minore di 16 a 18 anni, coautore o complice di un maggiorenne che ha commesso il reato dell'articolo 706-73 del codice di procedura penale)

Le seguenti informazioni devono essereLe consegnate in una lingua che è in grado di capire.

Può conservare questo documento durante tutta la durata del suo fermo

Lei è stato/a informato/a che è stato posto/a in stato di fermo (garde à vue) perché esistono contro di Lei una o più ragioni plausibili per sospettare che abbia commesso o tentato di commettere, come coautore o complice di un maggiorenne, un reato di criminalità o delinquenza organizzata, punito con la detenzione.

Ha il diritto di conoscere la qualifica, la data ed il luogo presunti dove è stato commesso il reato per il quale è indagato/a e i motivi che giustificano il Suo fermo.

Sarà ascoltato/a su questi fatti durante lo stato di fermo che può durare ventiquattr'ore.

Allo scadere di questo tempo, il procuratore della Repubblica (o il giudice istruttore) potrà decidere di prolungare il fermo per altre ventiquattr'ore. Verrà presentato/a davanti al magistrato, nel caso, anche per videoconferenza.

Eccezionalmente, e se le necessità dell'indagine o dell'istruzione lo richiedono, due prolungamenti supplementari, di una durata di 24 ore ognuno, potranno essere decisi sia dal giudice delle libertà e della detenzione, su richiesta del procuratore della Repubblica, o del giudice istruttore.

Alla fine del fermo, sarà, su decisione del procuratore della Repubblica (o del giudice istruttore) o presentato/a di fronte a questo magistrato o rimesso/a in libertà. Nel primo caso comparirà di fronte al giudice al più tardi entro 20 ore dalla fine del fermo, tranne se il fermo è durato per più di 72 ore.

LEI È INOLTRE INFORMATO/A CHE HA IL DIRITTO DI :

Fare informare alcune persone

Un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria avvertirà i Suoi genitori o il Suo tutore o la persona o il servizio a cui è affidato/a del fermo di cui è oggetto.

Può anche fare avvertire il Suo datore di lavoro.

Può anche far informare la autorità consolari del Suo paese se è di nazionalità straniera.

Il procuratore della Repubblica (o il giudice istruttore) potrà tuttavia opporsi a queste richieste per necessità relative all'inchiesta. Tranne che per motivi insormontabili, l'avviso verrà dato entro 3 ore dal momento in cui ne ha fatto richiesta.

Essere visitato da un medico

Può richiedere di essere visitato/a da un medico. In caso di prolungamento del fermo, può chiedere nuovamente di essere visitato/a da un medico. Se nuovi prolungamenti verranno decisi dopo due giorni di fermo, sarà obbligatoriamente visitato/a da un medico ad ogni prolungamento supplementare. Queste richieste potranno essere fatte dai Suoi genitori, dal Suo tutore o dalla persona o servizio a cui è affidato/a.

Fare delle dichiarazioni, di rispondere alle domande o di restare in silenzio

Durante gli interrogatori, dopo aver dato le Sue generalità, può scegliere:

- di fare delle dichiarazioni,
- di rispondere alle domande che Le saranno poste
- di restare in silenzio.

Essere assistito da un avvocato

Scelta dell'avvocato:

Fin dall'inizio del fermo e, in caso di prolungamento del fermo, fin dall'inizio del prolungamento, può chiedere di essere assistito/a da un avvocato di fiducia. Se non ha un avvocato di fiducia o se quest'ultimo non può essere contattato, può chiedere che gliene venga assegnato uno d'ufficio

Il suo avvocato può anche essere nominato dai Suoi genitori o dal Suo tutore o dalla persona o servizio a cui è affidato/a.

Assistenza e scadenze per l'intervento dell'avvocato:

- L'avvocato potrà intrattenersi con Lei per 30 minuti in condizioni che garantiscano la riservatezza dell'incontro

- Può richiedere che l'avvocato scelto o nominato assista agli interrogatori o ai confronti.

In questo caso, il Suo primo interrogatorio, tranne che se riguarda unicamente degli elementi d'identità, non potrà iniziare senza la presenza del Suo avvocato prima della scadenza delle due ore che seguiranno l'avviso che gli sarà stato fatto della Sua richiesta. Nonostante ciò, il Suo primo interrogatorio potrà iniziare immediatamente, anche in assenza del Suo avvocato, con l'autorizzazione del procuratore della Repubblica (o del giudice istruttore), se le necessità dell'inchiesta lo richiedono.

Se il Suo avvocato si presenta durante un interrogatorio o un confronto, questo può essere interrotto su Sua richiesta, per permetterLe di intrattenersi con lui.

Il procuratore della Repubblica (o il giudice istruttore) e il giudice delle libertà e della detenzione potranno nonostante ciò, per delle valide ragioni ed a titolo eccezionale, decidere di rimandare l'assistenza del Suo avvocato durante gli interrogatori, per un periodo di 12 ore, rinnovabili una volta.

Essere assistito da un interprete

Se Lei non parla o non capisce il francese, ha diritto di essere assistito gratuitamente da un interprete durante gli interrogatori e per comunicare con il Suo avvocato.

Richiedere la fine del fermo

Può richiedere al procuratore della Repubblica, al giudice per i minori, al giudice istruttore o al giudice delle libertà e della detenzione, quando questo magistrato si pronuncerà su un eventuale prolungamento del fermo, che questa misura non venga prolungata.

Avere accesso ad alcuni documenti del suo fascicolo

Su Sua richiesta o quella del Suo avvocato, può chiedere di consultare, al più tardi prima di un eventuale prolungamento del fermo:

- il verbale di notifica del Suo fermo ;
- il o i certificati medici stabiliti dal medico che l'ha esaminata.
- il o i verbali dei Suoi interrogatori.